



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria

10 Giugno 2021

Circolare n°04/2021

Assegno Universale: in arrivo dal 1° luglio per i lavoratori autonomi e gli incapienti

Gentile cliente,

a partire da luglio 2021 è attesa una grande riforma per le famiglie, con l'introduzione dell'assegno unico e universale che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Il 13 giugno scorso, il Governo ha approvato lo schema del disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (family act), collegato alla legge di bilancio 2021. Il provvedimento contiene disposizioni di delega in materia di sostegno alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie. L'obiettivo dichiarato è quello di incrementare la natalità, valorizzare la crescita armoniosa dei figli e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare, con un occhio attento per la promozione della parità di genere.

Con il decreto-legge giugno 2021, n. 79 in tema di **"Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori"** entrato in vigore il 9 giugno 2021, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021 e la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori», su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si è deciso di emanare il decreto-legge n. 79/2021.

Beneficiari della nuova misura e requisiti di accesso

I beneficiari del nuovo assegno sono i **nuclei familiari con figli minori** che **non** hanno diritto all'assegno al nucleo familiare (**ANF**: DL 69/88 conv. in L. 153/88), i quali avranno diritto all'assegno temporaneo, erogato con cadenza mensile, per il periodo compreso tra il **1° luglio e il 31 dicembre 2021**.

Il richiedente, **al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio**, dovrà:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno **semestrale**;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e avere **i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età**;
- essere residente in Italia **da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un **contratto di lavoro** a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un **ISEE** in corso di validità, con valore **compreso tra 0 e € 50.000**.

Domanda e decorrenza delle prestazioni

La prestazione potrà essere richiesta **esclusivamente in via telematica**, direttamente all'INPS, oppure avvalendosi dell'assistenza di un istituto di patronato. Le modalità pratiche di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Le prestazioni decorreranno:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, con eventuale conseguente erogazione di arretrati;
- dal mese di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021, per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2021.

Ammontare delle prestazioni dell'Assegno unico universale

Anticipando il meccanismo che dovrà uniformare l'Assegno unico universale di cui alla [L. 46/2021](#) («Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»), gli importi delle prestazioni, riportati nella tabella allegata al [DL 79/2021](#), sono **differenziati in base ai livelli ISEE e al numero di figli**. La tabella riporta il valore spettante per ciascun figlio. Per i nuclei fino a due figli il valore massimo per ciascun figlio (ISEE fino a € 7.000) è pari a € 167,5, mentre le famiglie con almeno tre figli percepiranno € 217,80 per ciascun figlio. Il valore dell'assegno decresce in relazione al valore dell'ISEE fino a € 30 per i nuclei fino a due figli e € 40 per i nuclei con almeno tre figli. I nuclei familiari con ISEE superiore a € 50.000 non hanno diritto all'assegno. L'importo del singolo assegno è **maggiorato del 50% per ciascun figlio minore con disabilità**.

Compatibilità con altre misure

L'assegno temporaneo è compatibile con:

- il Reddito di cittadinanza (Rdc);

- altre misure vigenti in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali;
- le misure destinate ad essere sostituite o ridimensionate in relazione all'introduzione dell'Assegno unico universale dal 2022 (ad esempio, gli assegni di natalità, c.d. bonus bebè).

Data la platea dei destinatari, **l'assegno temporaneo non è compatibile con l'ANF.**

Erogazione dell'assegno temporaneo

In generale, l'assegno è accreditato sull'IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori l'accredito può essere suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.

In particolare, per i nuclei percettori di reddito di cittadinanza, **l'erogazione avviene d'ufficio congiuntamente allo stesso Rdc**; dall'importo complessivo teoricamente spettante saranno sottratte le quote di Rdc già in percezione e relative ai figli minori secondo la relativa scala di equivalenza.

Caratteristiche dell'assegno temporaneo

L'assegno **non concorre a formare la base imponibile** delle imposte sui redditi e non si computa nella determinazione del reddito ai fini della prestazione del Reddito di cittadinanza.

Variazioni della situazione del nucleo familiare

Eventuali variazioni del nucleo familiare durante la fruizione dell'assegno temporaneo devono essere comunicate tramite una nuova DSU entro due mesi dalla variazione.

In caso di variazione, la prestazione potrà essere riadeguata ai nuovi valori ISEE qualora, **contestualmente alla nuova DSU, il richiedente presenti una nuova domanda di assegno temporaneo**. Altrimenti, la prestazione decade dal mese successivo a quello di presentazione della nuova DSU.

I nuovi valori dell'ANF dal 1° luglio 2021

Intanto l'art. 5 DL 79/2021 stabilisce che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, in attesa **dell'Assegno unico universale**, restano in vigore gli importi dell'ANF, maggiorati come segue:

- per nuclei familiari fino a due figli maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio;
- per nuclei familiari con tre o più figli maggiorazione di € 55,00 per ciascun figlio.

Lo studio

